



UNIVERSITÀ DELLA
VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTI ALLOGGIO PRESSO LO STUDENTATO DI ATENEIO

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Art. 1 – Disposizioni generali	2
Art. 2 – Destinatari	2
Art. 3 – Posti alloggio disponibili	2
Art. 4 – Posti alloggio riservati agli studenti stranieri in mobilità in ingresso	2
Art. 5 – Posti alloggio riservati agli studenti “fuori sede”	3
Art. 6 – Posti alloggio in camere attrezzate per studenti disabili	4
Art. 7 – Retta mensile	4
Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda	5
Art. 9 – Graduatorie per l’assegnazione dei posti alloggio	5
Art. 10 – Accettazione del posto alloggio per gli studenti in graduatoria	5
Art. 11 – Assegnazione del posto alloggio e relativa durata	6
Art. 12 – Assenze prolungate	6
Art. 13 – Recesso e decadenza	6
Art. 14 – Trattamento dei dati personali	7
Art. 15 – Ulteriori informazioni	7

Art. 1 – Disposizioni generali

1. L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aosta offre ai propri studenti la possibilità di concorrere per l'assegnazione di un posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo, localizzato in Viale Piccolo San Bernardo, n. 26, nel Comune di Aosta.
2. Il presente bando definisce i criteri per l'assegnazione di un posto alloggio presso lo Studentato di Ateneo per l'anno accademico 2019/2020.

Art. 2 – Destinatari

1. Possono concorrere per l'assegnazione dei posti alloggio presso lo Studentato di Ateneo:
 - a) gli studenti stranieri in mobilità in ingresso presso l'Ateneo nell'anno accademico 2019/2020;
 - b) gli studenti “fuori sede” già iscritti nell'anno accademico 2018/2019 ad un corso di studio dell'Università della Valle d'Aosta che intendono rinnovare l'iscrizione per l'anno accademico 2019/2020 e che non hanno situazioni debitorie nei confronti dell'Ateneo;
 - c) gli studenti “fuori sede” che intendono immatricolarsi nell'anno accademico 2019/2020 ad un corso di studio dell'Università della Valle d'Aosta.
2. Sono qualificati “fuori sede” gli studenti:
 - a) residenti in Valle d'Aosta, in Comuni non limitrofi ad Aosta o la cui distanza da Aosta sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongono di mezzo pubblico utile sia per l'andata sia per il ritorno in orari compatibili con lo svolgimento delle lezioni. Non sono in ogni caso considerati “fuori sede” gli studenti che risiedono in uno dei seguenti Comuni: Aymavilles, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençon, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe e Sarre;
 - b) residenti in altre Regioni italiane o all'estero.

Art. 3 – Posti alloggio disponibili

1. I posti alloggio da assegnare tramite il presente bando sono complessivamente 33, di cui 26 in camera doppia e 7 in camera singola, dei quali 2 in camere attrezzate per disabili. All'interno della domanda gli studenti devono indicare l'opzione prescelta (camera doppia – camera singola), precisando se, in caso di eventuale mancata disponibilità della camera richiesta, intendono comunque concorrere per l'assegnazione nella sistemazione alternativa.

Art. 4 – Posti alloggio riservati agli studenti stranieri in mobilità in ingresso

1. Sono riservati agli studenti stranieri in mobilità in ingresso presso l'Ateneo 12 posti alloggio.
2. Nell'ambito dei posti alloggio di cui al precedente comma 1 sono riservati:
 - a) 6 posti agli studenti iscritti ai doppi diplomi;
 - b) 3 posti agli studenti in mobilità nell'ambito del programma Erasmus+;
 - c) 3 posti agli studenti non comunitari residenti all'estero che effettuano la preiscrizione presso le rappresentanze italiane.
3. Relativamente alle assegnazioni di cui al precedente comma 2, i posti sono assegnati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. I posti alloggio ancora disponibili a seguito dell'assegnazione effettuata sulla base della suddivisione di cui al precedente comma 2 sono comunque riservati agli studenti stranieri in mobilità in ingresso fino al raggiungimento dei posti di cui al precedente comma 1, sulla base del seguente ordine di priorità:
 - studenti di cui al precedente comma 2, lettera a);
 - studenti di cui al precedente comma 2, lettera b);
 - studenti di cui al precedente comma 2, lettera c).
5. I posti assegnati per il solo primo semestre sono attribuiti, per il secondo semestre, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, con precedenza agli studenti Erasmus che si recano in mobilità in tale periodo didattico e che presentano la domanda entro il 31 dicembre 2019.
6. È possibile assegnare agli studenti stranieri in mobilità in ingresso presso l'Ateneo fino a un massimo di n. 3 posti in camera singola. I posti sono assegnati sulla base del seguente ordine di priorità:
 - studenti di cui al precedente comma 2, lettera c);
 - studenti di cui al precedente comma 2, lettera b);
 - studenti di cui al precedente comma 2, lettera a).
7. Fatto salvo quanto indicato nel precedente comma 6, nel caso di numero di domande di posto alloggio in camera singola superiore alla disponibilità, i posti sono assegnati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
8. Unitamente alla richiesta di assegnazione di posto alloggio, è possibile concorrere per l'assegnazione di un posto auto coperto. I posti auto coperti da assegnare sono 4 e sono attribuiti sulla base dell'ordine di priorità di cui al precedente comma 4 e, nel caso di numero di domande superiore alla disponibilità, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 5 – Posti alloggio riservati agli studenti “fuori sede”

1. Sono riservati agli studenti “fuori sede” 19 posti alloggio, oltre a eventuali posti non attribuiti a seguito delle assegnazioni di cui al precedente art. 4.
2. Nell'ambito dei posti di cui al precedente comma 1, sono riservati 9 posti alloggio a studenti che si immatricolano per la prima volta presso l'Ateneo nell'anno accademico 2019/2020.
3. I posti alloggio di cui al precedente comma 2 resisi disponibili in caso di mancata assegnazione sono comunque attribuiti agli studenti “fuori sede” fino al raggiungimento dei posti di cui al precedente comma 1.
4. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 2, i posti alloggio destinati agli studenti “fuori sede” sono assegnati in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. In caso di parità (medesimo valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o mancata indicazione del valore dello stesso), precede lo studente il cui comune di residenza si colloca a maggiore distanza chilometrica dalla città di Aosta. In caso di ulteriore parità, precede lo studente più giovane di età.
5. Sono disponibili per gli studenti “fuori sede” 2 posti in camera singola, oltre a eventuali posti non attribuiti a seguito delle assegnazioni di cui al precedente art. 4, comma 6.
6. Nel caso di numero di domande di posto in camera singola superiore alla disponibilità, i posti sono assegnati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 4.
7. Unitamente alla richiesta di assegnazione di posto alloggio, è possibile concorrere per l'assegnazione di un posto auto coperto. I posti auto coperti da assegnare sono 3 oltre a eventuali posti non attribuiti

a seguito delle assegnazioni di cui al precedente art. 4, comma 8 e sono attribuiti sulla base dell'ordine di priorità di cui al precedente comma 4. Nel caso di numero di domande superiore alla disponibilità, i posti sono assegnati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 6 – Posti alloggio in camere attrezzate per studenti disabili

1. Sono disponibili 2 posti alloggio in camere singole attrezzate per studenti disabili. In caso di numero di domande superiore alla disponibilità, i posti sono attribuiti sulla base di una valutazione effettuata da parte del Docente delegato dal Rettore per la disabilità. In caso di richieste di posti in numero inferiore a quello sopra indicato, i posti disponibili sono assegnati agli studenti di cui all'art. 5 sulla base dei criteri sopra definiti.

Art. 7 – Retta mensile

1. Per gli studenti di cui al precedente art. 4 l'importo del canone mensile è il seguente:
 - a) 150,00 euro per il posto alloggio in camera doppia;
 - b) 425,00 euro per il posto alloggio in camera singola.
2. Per gli studenti di cui al precedente art. 5 l'importo del canone mensile di un posto alloggio in camera doppia è determinato, sulla base della fascia dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di appartenenza, nel modo seguente:

- I fascia (ISEE \leq 14.000,00 euro):	150,00 euro;
- II fascia (ISEE $>$ 14.000,00 euro e \leq 20.000,00 euro):	220,00 euro;
- III fascia (ISEE $>$ 20.000,00 euro e \leq 30.000,00 euro):	280,00 euro;
- IV fascia (ISEE $>$ 30.000,00 euro e \leq 40.000,00 euro):	350,00 euro;
- V fascia (ISEE $>$ 40.000 euro):	425,00 euro.

AVVERTENZA: Ai fini del rispetto delle scadenze previste dal presente bando, si segnala l'importanza di presentare tempestivamente agli enti preposti la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) necessaria ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

3. La mancata indicazione del valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario comporta, per gli studenti di cui al precedente art. 5, l'automatica collocazione nella V fascia.
4. La retta mensile di un posto alloggio in camera singola per gli studenti di cui al precedente art. 5 è pari a 425,00 euro, indipendentemente dalla fascia di appartenenza.
5. Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, collocati nella graduatoria di cui al successivo art. 9, comma 1, lettera k), sono esonerati dal pagamento della retta mensile.
6. Gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 50%, collocati nelle graduatorie di cui al successivo art. 9, comma 1, lettera a) e b), sono esonerati dal pagamento di metà della retta mensile prevista per la fascia di appartenenza.
7. La retta mensile di un posto auto è pari a 50,00 euro, indipendentemente dalla fascia ISEE di appartenenza.
8. La retta deve essere versata ogni mese anticipatamente, dal 1° giorno al 10° giorno di ogni mese.

Art. 8 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'assegnazione di un posto alloggio, predisposta secondo i moduli allegati al presente bando (allegato A per gli studenti di cui al precedente art. 4 e allegato B per gli studenti di cui al precedente art. 5) e corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata entro **lunedì 26 agosto 2019** mediante invio tramite posta elettronica semplice, all'indirizzo u-diritto-studio@univda.it, della richiesta debitamente sottoscritta su formato cartaceo e successivamente scansionata, in formato pdf, indicando come oggetto "domanda posto alloggio". È altresì consentito l'invio tramite posta elettronica semplice della domanda sottoscritta con firma digitale. I file allegati non dovranno avere dimensione superiore a 15 MB cadauno e le mail inviate non dovranno avere dimensione superiore a 25 MB totali.
2. Gli studenti già iscritti all'Università sono tenuti ad inviare la domanda dal proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale (dominio@univda.it); i nuovi immatricolati all'Ateneo per l'a.a. 2019/2020 devono utilizzare l'indirizzo di posta elettronica già indicato o da indicare nella procedura online di presentazione della domanda di ammissione ai corsi di studio. L'Ateneo provvederà ad inviare all'indirizzo di posta elettronica semplice del mittente conferma dell'avvenuta ricezione della domanda entro i tre giorni lavorativi successivi.
3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Art. 9 – Graduatorie per l'assegnazione dei posti alloggio

1. I posti alloggio e i posti auto sono assegnati sulla base di apposite graduatorie:
 - a) una relativa agli studenti di cui all'art. 4;
 - b) una relativa agli studenti di cui all'art. 5;
 - c) una relativa agli studenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
 - d) una relativa agli studenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b);
 - e) una relativa agli studenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera c);
 - f) una relativa agli studenti di cui all'art. 4, comma 6;
 - g) una relativa agli studenti di cui all'art. 4, comma 8;
 - h) una relativa agli studenti di cui all'art. 5, comma 2;
 - i) una relativa agli studenti di cui all'art. 5, comma 5;
 - j) una relativa agli studenti di cui all'art. 5, comma 7;
 - k) una relativa agli studenti di cui all'art. 6.
2. Le graduatorie per l'assegnazione dei posti alloggio e dei posti auto sono pubblicate sul sito internet di Ateneo a partire da **lunedì 9 settembre 2019**.

Art. 10 – Accettazione del posto alloggio per gli studenti in graduatoria

1. Gli studenti utilmente collocati nella rispettiva graduatoria devono confermare l'accettazione del posto alloggio tramite pagamento dell'importo di euro 150,00 **entro lunedì 23 settembre 2019, mediante le modalità che saranno rese note unitamente alla pubblicazione della graduatoria.**
2. Il contributo di cui al comma 1 viene restituito unicamente in caso di mancata immatricolazione all'Università.
3. La mancata effettuazione del pagamento di cui al comma 1 equivale a rinuncia all'assegnazione del posto alloggio. In tale caso si procederà allo scorrimento della/e graduatoria/e, dandone comunicazione sul sito internet di Ateneo, indicando contestualmente le scadenze per l'effettuazione

del versamento richiesto per l'accettazione del posto. Al fine di agevolare le operazioni di scorrimento della graduatoria, lo studente che non intende confermare l'accettazione del posto alloggio è invitato a comunicare tempestivamente la propria volontà, inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica u-diritto-studio@univda.it, con oggetto "rinuncia posto alloggio".

4. A seguito della verifica dell'avvenuto pagamento di cui al comma 1, l'Università trasmette all'indirizzo di posta elettronica dello studente la convocazione per la sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio di cui al successivo articolo 11, con l'indicazione della data, dell'orario e del luogo in cui presentarsi.
5. In caso di sottoscrizione del verbale di assegnazione del posto alloggio di cui al successivo articolo 11, il contributo di cui al precedente comma 1 viene trattenuto a titolo di deposito cauzionale.
6. In caso di mancata iscrizione/immatricolazione all'Università per l'anno accademico 2019/2020, lo studente decade dalla graduatoria per l'assegnazione dei posti alloggio.
7. In caso di sopravvenuta disponibilità di posti alloggio in corso d'anno a seguito di recessi da parte degli studenti assegnatari, l'Università si riserva di contattare gli studenti in graduatoria, comunicando il periodo utile di fruizione del posto alloggio e indicando un termine per l'accettazione dello stesso.

Art. 11 – Assegnazione del posto alloggio e relativa durata

1. Lo studente che ha confermato l'accettazione del posto alloggio deve sottoscrivere il verbale di assegnazione del posto alloggio e l'eventuale ulteriore documentazione prevista.
2. La mancata presentazione nella data e nell'orario di convocazione per la sottoscrizione del verbale, in assenza di tempestiva e preventiva richiesta di diverso appuntamento, equivale a rinuncia del posto alloggio.
3. L'assegnazione del posto alloggio ha di regola una durata di 10 mesi, con inizio di norma dal mese di ottobre 2019 e termine al 31 luglio 2020. È prevista la chiusura dello Studentato in concomitanza con le festività natalizie, indicativamente dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; per tale motivo la retta del mese di gennaio sarà ridotta del 50%. La conferma delle date di inizio e fine chiusura sarà tempestivamente comunicata agli studenti assegnatari.
4. Qualora l'assegnazione del posto alloggio avvenga dal primo di ciascun mese e comunque entro il 15, la retta è corrisposta per intero; dal 16 in poi è corrisposta per mezza mensilità. Nel caso in cui l'assegnazione abbia termine dal 16 al 30 si fa riferimento al mese completo, dall'1 al 15 a mezza mensilità.
5. Per ulteriori informazioni utili sulle condizioni di fruizione del posto alloggio, si rimanda al Regolamento generale dello Studentato, pubblicato sul sito internet di Ateneo.

Art. 12 – Assenze prolungate

1. Lo studente che durante il periodo di assegnazione del posto alloggio intende assentarsi per periodi prolungati deve darne preventiva informazione scritta all'Università, specificando la durata dell'assenza ed è tenuto, in ogni caso, a effettuare i pagamenti previsti.

Art. 13 – Recesso e decadenza

1. Lo studente che intende recedere dall'assegnazione del posto alloggio deve darne informazione scritta e motivata all'Università con un preavviso di almeno 30 giorni, fatti salvi gravi e documentati motivi.

2. L'assegnazione del posto alloggio cessa automaticamente e lo studente deve lasciare libero il posto alloggio entro i successivi 7 giorni in caso di conseguimento del titolo accademico o interruzione degli studi (rinuncia, sospensione).
3. Gli studenti che hanno presentato domanda di assegnazione di posto alloggio come iscritti sotto condizione al primo anno delle lauree magistrali, in caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione alla laurea magistrale e conseguente regolarizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2018/2019 in qualità di fuori corso presso l'Ateneo, possono mantenere la fruizione del posto alloggio per l'intero periodo previsto.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati all'assegnazione di un posto alloggio saranno raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L'Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
2. L'interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università. L'interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.
3. Il Titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta – u-protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it

Art. 15 – Ulteriori informazioni

1. Ulteriori informazioni possono essere reperite presso il sito web dell'Università www.univda.it oppure presso l'Ufficio Diritto allo Studio e mobilità della Direzione generale di Ateneo (u-diritto-studio@univda.it).
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni: Dott. Stefano Borlini.